



Civile Ord. Sez. 2 Num. 19487 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 23/07/2018

**ORDINANZA**

- sul ricorso 15916-2014 proposto da:  
- ISTITUTO DI DIAGNOSI E TERAPIA SRL, rappresentato e  
difeso dall'avvocato BERNARDINO PASANISI;

- **ricorrente** -

**contro**

CCIAA TARANTO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. <sup>110</sup>~~533~~/2014 del TRIBUNALE di  
TARANTO, depositata il 17/01/2014;

2018

462

DA

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere ANTONINO  
SCALISI.

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

#### Fatti di causa

La società Istituto di Diagnosi e Terapia, con sede in Taranto con ricorso del 16 giugno 2011, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Taranto, chiedendone l'annullamento, la Determinazione dirigenziale del V. Segretario Generale della Camera di Commercio di Taranto di iscrizione nell'elenco informatico dei soggetti protestati. Il motivo dell'iscrizione era il protesto di un assegno bancario irregolare perché recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato.

Si costituiva la C.C.I.A. di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2291 del 2012, accogliendo la tesi della resistente, dichiarava inammissibile per tardività il ricorso richiamando a sostegno del deciso, il disposto dell'art. 4 della legge n. 77 del 1955 ed, in particolare, il comma 4 che dispone: "in caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione della stessa da parte del responsabile dirigente dell'Ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3 l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Centro Diagnosi e Terapia Taranto, eccependo l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità perché il termine di venti giorni di cui al comma 4 della legge n. 77 del 1950 era un termine

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

concesso all'autorità amministrativa per provvedere sull'istanza e  
come termine di formazione del silenzio rifiuto.

Si costituiva la C.C.I.A. contestando la fondatezza dell'appello.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 110 del 2014, rigettava  
l'appello. Secondo il Tribunale, l'impugnazione sebbene  
ammissibile, e tempestiva, contrariamente a quanto aveva  
affermato il GdP di Taranto, andava rigettata nel merito  
trattandosi di assegno tratto sul c/c della società S.r.l. ricorrente  
recante una firma in parte illeggibile ma sicuramente non  
riferibile all'amministratore Ammenti Iole; correttamente, la  
CCIA aveva proceduto alla pubblicazione del protesto con la  
dizione "assegno recante una firma di traenza illeggibile non  
corrispondente allo speciem", data l'impossibilità di identificare  
l'autore della firma parzialmente illeggibile, imponesse all'Ufficio  
la pubblicazione del protesto a nome del correntista e non  
potendosi optare per la pubblicazione a soggetto ignoto, così  
imponendo di fare la circolare ministeriale 3512/C.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società  
Diagnosi e Terapia S.r.l. con ricorso affidato a due motivi. La  
CCIA di Taranto, intimata, in questa fase non ha svolto attività  
giudiziale.

Ragioni della decisione

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Diagnosi e Terapia Taranto lamenta la violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 62 e 63 del RD n. 1736 del 1933. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Taranto, nel ritenere legittimo il protesto a nome del correntista, non avrebbe tenuto presente la distinzione tra firma illeggibile che, comunque, può essere ricondotta al correntista, e firma non riconducibile al correntista anche se parzialmente illeggibile e che solo nella prima ipotesi il protesto va elevato a nome del correntista.

1.1.= Il motivo è infondato, perché non coglie l'effettiva ratio decidendi della sentenza. .

Va qui ribadito che funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n.1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1). Le ipotesi in cui l'Istituto bancario rifiuta il pagamento dell'assegno possono essere diverse: furto, smarrimento, firma apposta sull'assegno illeggibile e non rispondente allo specimen depositato in banca; firma apposta sull'assegno da persona diversa dal titolare del conto bancario.

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

Ora, come pure ha chiarito questa Corte, in altra occasione (Cass. 16 luglio 2010, n. 1661), nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia, in alcun modo, possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.

Da questa, però, deve essere tenuta distinta l'ipotesi di una firma apposta sull'assegno illeggibile (o parzialmente non leggibile), diversa dallo specimen, depositato in banca, perché in questa ipotesi, non potendosi ritenere con probabile certezza che il soggetto che abbia firmato l'assegno sia diverso dal titolare del conto, in forza di altri elementi emergenti dallo stesso assegno, e in ragione dell'obbligo di custodia degli assegni gravante sul titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell'intestatario del conto. E, ciò, soprattutto, se in questa ipotesi

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

non è stato denunciato né lo smarrimento né il furto del titolo.  
Come chiarisce la circolare del Ministero dell'Industria (n. 3512/C) nell'ipotesi di una firma illeggibile o parzialmente illeggibile diversa dallo specimen depositato in banca, in assenza di denuncia di smarrimento e di furto, gli Uffici periferici della CCIAA devono provvedere alla pubblicazione del protesto con il codice 32 e con la dizione "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca".

Ora, il caso in esame è riconducibile alla seconda ipotesi proprio perché, come ha avuto modo di specificare la Corte distrettuale e come è stato confermato dalla stessa parte ricorrente: "(...) l'assegno in questione tratto sul c/c della società indicata in epigrafe, recava una firma in parte illeggibile ma, sicuramente, non riferibile all'Amministratrice Ammenti Iole (cfr specimen depositato in Banca) (...)", cioè una firma che non consentiva di identificare con ragionevole certezza un soggetto diverso dal titolare del conto

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, il Tribunale di Taranto, avrebbe omesso di esaminare la sottoscrizione per valutare la riferibilità al

RG. 15916 del 2014 Istituto di Diagnosi e Terapia Taranto -  
- C.C.I.A. Taranto

correntista ovvero la macroscopica ed evidente differenza con la sottoscrizione apposta sullo specimen e ciò al fine di valutare se la pubblicazione del correntista sull'elenco dei soggetti protestati fosse o meno legittima

2.1.= Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese posto che la CCIAA di Taranto intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 2 febbraio 2018.

Il Presidente



6

2/2





Giurisprudenza

---

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 23 LUG. 2018

